

GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI NEI CONTRATTI DI FORNITURA DEI SERVIZI LOGISTICI

ASSICURATI È MEGLIO

■ Grazia Torrente - Alessandra Vignone

Obblighi ma soprattutto garanzie per fornitori e committenti: l'importanza delle clausole sull'assicurazione nella redazione di contratti di fornitura di servizi logistici

Nella redazione di un contratto di fornitura di servizi logistici una delle clausole che viene inclusa a tutela dei beni di proprietà del committente è quella relativa agli obblighi assicurativi. Infatti, il fornitore dei servizi logistici può essere tenuto a risarcire i danni derivanti al committente in ragione del deterioramento, distruzione, sottrazione o smarrimento delle merci al medesimo affidate per lo svolgimento dei servizi.

In considerazione di tali rischi, usualmente, le parti contrattuali s'impegnano ad accendere due tipi di polizze di assicurazione. In particolare, il committente stipulerà una polizza a copertura dei rischi connessi alla perdita e/o deterioramento della merce quali il furto, la rapina, l'incendio, fenomeni naturali, che sarà giacente nel magazzino del fornitore e quest'ultimo assumerà l'obbligo di sottoscrivere una polizza a garanzia della responsabilità civile RCT/RCO per il risarcimento dei danni causati a persone o cose nello svolgimento dei servizi di logistica oppure ad estendere le coperture che la propria società ha già in essere.

In alcuni contratti in cui il committente manifesti dubbi in merito all'adeguatezza delle strutture e attrezzature in possesso del fornitore, si potrebbe altresì richiedere al medesimo di stipulare una ulteriore polizza di assicurazione a copertura della responsabilità contrattuale per il risarcimento dei danni che potrebbe causare al committente in ragione di qualsivoglia inadempimento al contratto di fornitura dei servizi logistici. Ovviamente tale cautela è significativa laddove il fornitore non accetti l'applicazione di penali per mancato rispetto dei livelli di servizio oppure nel caso di penali di importo esiguo.

L'efficacia delle suddette polizze, normalmente, deve avere decorrenza dalla data di conclusione del contratto di fornitura dei servizi logistici e continuare a sussistere per tutta la durata del contratto di fornitura. È, inoltre, buona norma a tutela dei committenti prevedere massimali adeguati al valore dei beni.

Le cautele del fornitore

Nella negoziazione della clausola



Un'adeguata tutela dei beni per i committenti e nessun rischio di azioni legali successive per i fornitori. Le clausole sull'assicurazione convengono a entrambe le parti del contratto

sull'assicurazione, il fornitore deve fare attenzione a prendere le necessarie cautele per evitare in futuro che siano promosse azioni d'indennizzo nei suoi confronti da parte del committente per esborsi effettuati nel corso del contratto a seguito del verificarsi di eventi dannosi coperti dalle polizze sopra menzionate. Il fornitore deve, pertanto, assicurarsi di ottenere la rinuncia da parte del

committente di rivalersi in futuro nei suoi confronti. Ed anzi, per maggiore tutela, dovrebbe essere inclusa la previsione della rinuncia alla rivalsa anche da parte della compagnia di assicurazione del committente, che potrebbe volere agire successivamente verso il fornitore per quanto risarcito in precedenza al committente.

In aggiunta, sarebbe opportuno che il fornitore s'impegnasse affinché le polizze prevedano un vincolo dell'assicurazione di provvedere al risarcimento diretto al committente dei danni subiti a causa di eventi riconducibili a responsabilità del fornitore. Tuttavia, non essendo la compagnia di assicurazione parte del contratto di fornitura dei servizi logistici, si suggerisce di stabilire nella clausola sull'assicurazione l'obbligo del committente di consegnare entro un determinato termine dalla sottoscrizione del contratto la dichiarazione di rinuncia alla rivalsa che il committente abbia ottenuto dalla propria compagnia.

In caso di fornitura di servizi logistici integrati al trasporto

È interessante sottolineare che se il contratto di fornitura di servizi

logistici è integrato anche dal servizio di trasporto, il committente, proprietario della merce che verrà trasportata, ha interesse a tutelarsi contro i rischi di trasporto. Da questa situazione emerge l'importanza per il committente di predisporre un'apposita clausola nel testo del contratto, che gli consenta, tramite una copertura assicurativa, di ricevere l'indennizzo e di reintegrare il suo patrimonio eventualmente leso dalla perdita o dal deprezzamento della merce. A tal fine, su richiesta scritta del committente, il fornitore dovrà stipulare un'assicurazione a copertura specifica sulle merci per danni e perdite ai beni trasportati. Come si può facilmente comprendere da quanto esposto, le clausole sull'assicurazione, quando formulate in modo completo, si rivelano di grande utilità. Infatti, oltre a chiarire gli obblighi spettanti a ciascuna parte, possono garantire agli imprenditori una maggiore protezione in caso di eventi dannosi.

Con previsioni ad hoc, da una parte, i committenti tutelano in modo adeguato i beni di loro proprietà e dall'altra, i fornitori evitano il rischio di azioni legali successive in presenza di risarcimenti pagati dall'assicurazione. ■

Le autrici: chi sono

Organizzazione ispirata ai modelli di stampo anglosassone e una solida preparazione tecnico-giuridica tipica della tradizione italiana, il tutto coniugato con una forte conoscenza del settore di business specifico del cliente. Questo l'approccio dello studio legale internazionale Torrente Vignone (con sedi a Milano, Monza e Savona) creato da Grazia Torrente e Alessandra Vignone dopo una lunga esperienza di lavoro in team presso un primario studio legale internazionale. Lo studio in particolare è specializzato

nella redazione e negoziazione di contratti commerciali e internazionali per aziende tanto di piccole e medie dimensioni, quanto rappresentate da multinazionali operanti in Italia. Le professioniste forniscono assistenza alle aziende della grande distribuzione, ai fornitori di servizi di logistica, alle aziende di trasporto, prestando attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale, anche in lingue inglese e francese. Sono inoltre mediatori presso ADR Center S.p.A. e docenti presso Assologistica; partecipano come relatrici a convegni e seminari presso Camere di Commercio e Unioni Industriali.



Alessandra Vignone (a sinistra) e Grazia Torrente